

dal novanta per cento dei così detti giuristi, inutile o addirittura ingombrante.

Si può ancora reagire a questa situazione di decadenza? Certo che si può. Non solo si può, ma si deve, anche se l'insuccesso è oramai pressoché scontato. Appunto per ciò sono meritevoli di ammirazione e di elogio i compilatori di questo *Wahlfach Examinatorium* (12: *Römisches Recht* [Heidelberg, C. F. Müller, 1977] p. 122): docenti e studiosi che, sacrificando alla didattica quello che tanti e poi tanti « Fachgenossen » avranno ritenuto tempo sprecato, hanno offerto agli studenti delle università germaniche la possibilità concreta di avvicinarsi al diritto romano, di controllarne la bibliografia essenziale, di essere agevolati nello studio di temi diversi e di rendersi conto del fatto che questi temi (non meno di innumerevoli altri, che è stato necessario tralasciare) sono interessanti, sono tuttora vivi, sono ricchi di insegnamenti e possono essere perfino divertenti.

POSTILLA SECONDA: UNA PROPOSTA DI LEGGE.

Nel dicembre del 1987, parlando della importanza della esperienza giuridica romana ai simpatici studenti della giovane facoltà giuridica di Teramo, io feci cenno, tra l'altro, del così detto *matrimonium sine manu* romano e suggerii di far capo alla esperienza relativa per risolvere oggi, nella prassi giuridica e nella legislazione, compatibilmente con l'art. 29 della Costituzione italiana, alcuni tra i molti e gravi problemi suscitati dal diffuso fenomeno della convivenza *more uxorio* e della « famiglia di fatto ».

Mai avrei supposto che, di lì ad un paio di mesi, certo non per il mio suggerimento (che era, ovviamente, molto cauto), sarebbe stata presentata, prima alla Camera dei deputati (12 febbraio 1988, n. 2340) e poi al Senato della Repubblica (17 febbraio 1988, n. 861), una proposta (o disegno) di legge di iniziativa parlamentare avente per fine di provvedere, in quindici articoli, alla « disciplina della famiglia di fatto ».

Non è il momento e il luogo (né è mia la competenza) per esaminare sotto i profili costituzionalistici, civilistici e penalistici la interessante proposta. Questa è soltanto l'occasione per compiacersi che la proposta sia stata presentata e, tutt'al più, per richiamare l'attenzione

* In *Labeo* 34 (1988) 379.

dei nostri bravi parlamentari ancora una volta, e specificamente, all'istituto matrimoniale romano: il quale era diverso dal concubinato e riusciva a conciliare l'assenza di requisiti giuridici formali (celebrazione matrimoniale, dichiarazione pubblica di divorzio ecc.) col rispetto del principio monogamico (del principio: un rapporto matrimoniale alla volta).

Principio, quello monogamico, che non sembra essere presente nell'art. 1 co. 1 della proposta, là dove si dice che la legge si riferisce ai « rapporti fra due persone legate da comunione di vita materiale e spirituale perdurante da almeno tre anni e risultante da iscrizione anagrafica o da atto pubblico ». Questa disposizione, che non è esplicitamente relativa a due persone di sesso diverso (si tratta di un'omissione o si vogliono tutelare anche le unioni omosessuali?), spalanca troppo facilmente le porte alla possibilità, per gli esponenti del gallismo italico, di darsi, per esempio mediante il ricorso a molteplici atti di notaio (i quali atti più di quanto viene dichiarato dalle stesse parti non possono far « risultare »), di darsi, dicevo, alla poligamia.

POSTILLA TERZA: PLINIO E IL VOTO SEGRETO.

Nella grande battaglia, che si è svolta nel parlamento italiano per l'abolizione quasi totale del voto segreto (quindi, degli agguati dei così detti franchi tiratori, ma anche della relativa autonomia di molti parlamentari più deboli di reni dalla prepotenza delle segreterie dei loro partiti) sono state usate dall'una e dall'altra parte (ma sopra tutto dagli accesi sostenitori del voto palese) argomentazioni di ogni sorta, non tutte di eccellente qualità. Ad un certo punto un importante uomo politico ha pensato bene di tirare in ballo, a favore del voto palese, una citazione di Plinio il Vecchio (dopo di che non ci si venga a dire che il diritto romano non serve). Ma l'opposizione di sinistra ha subito ribattuto, a seguito di sollecito controllo, che la citazione non risale a Plinio il Vecchio, bensì a suo nipote Plinio il Giovane e che questi, anziché lodare il voto palese, viceversa lo criticava (dopo di che non ci si venga a dire che non serve l'opposizione).

Vivamente compiaciuto della dotta diatriba, mi sono sforzato di leggere lo squarcio di Plinio *junior* anch'io ed ho riscontrato, salvo errore, che esso non riguarda la votazione delle leggi (attribuzione specifica degli odierni parlamenti), ma è relativo ai *suffragia* elettorali che il se-

* In *Labeo* 35 (1989) 132 s.